



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Direzione Generale  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.C.M. 98 del 11.02.2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- VISTO il D.M. 916 del 18.12.2014, con il quale è stata disposta l'organizzazione ed i compiti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- VISTA la L. 241/90 e s.m. e i., ed in particolare il disposto del comma 1 dell'art. 12 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze;
- VISTI il D.Lgs. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013;
- VISTA la L. 196/2009, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e s.m.e i;
- VISTA la L. 178 del 30.12.2020 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2020, che prevede la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023;
- RAVVISATA l'opportunità di far riferimento alla normativa vigente per la revisione delle modalità di determinazione, e dei campi di applicazione dell'indicatore situazione economica equivalente (ISEE);
- VISTO il DPR 445/2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 15 della L. 183 del 12.11.2011, relativa alla de certificazione;
- RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione delle provvidenze in favore del personale dipendente del Ministero dell'Istruzione in servizio negli uffici periferici o nelle Istituzioni Scolastiche della regione Lombardia, di quello cessato dal servizio e dei loro familiari;

**D E C R E T A**

le provvidenze di cui al presente provvedimento sono concesse con decreto direttoriale, previa valutazione delle domande da parte di una Commissione appositamente istituita.

**Art. 1) - Beneficiari**

Il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione in servizio alla data dell'evento, con contratto a tempo indeterminato, negli Uffici o nelle Istituzioni Scolastiche della Regione Lombardia, nonché quello cessato dal servizio nei medesimi Uffici ed Istituzioni Scolastiche nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ed i loro familiari come di seguito specificati:

- figli,
- coniuge, anche legalmente separato
- genitori, fratelli, sorelle, suoceri, persone conviventi, con la medesima residenza dell'interessato
- persone componenti la famiglia anagrafica (nucleo familiare di fatto), purché conviventi con la medesima residenza.



# Ministero dell'Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

### Art. 2) - Eventi, condizioni, limiti ed esclusioni

1. Le provvidenze sono concesse per le istanze presentate in relazione alle evenienze di seguito elencate:
  - A) patologie gravi, comportanti invalidità superiore al 50% - certificate;
  - B) prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici, con esclusione di quelli meramente estetici, non determinati da situazioni invalidanti;
  - C) decesso.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in €. 1.000,00 per singolo evento (anche intesa come spesa complessiva relativa ad una medesima evenienza: singole spese di importo inferiore a € 1.000,00 sommate tra loro ai fini del raggiungimento del requisito minimo di importo).
3. I sussidi sono concessi nei limiti dell'importo speso, per le spese sostenute e documentate nell'anno 2020.
4. Il personale di cui al precedente art. 1) può presentare domanda di sussidio per sé o per un familiare
  - qualora non abbia usufruito negli anni precedenti del medesimo contributo *una tantum* per spese ascrivibili alla stessa malattia;
  - qualora non si tratti di spese riferite a rette per ricoveri in case di cura per anziani o spese per protesi e cure dentarie;
  - qualora il reddito familiare, determinato con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'anno in cui si è sostenuta la spesa per la quale si chiede il contributo, non sia superiore a € 35.000,00;
  - qualora non abbia portato le spese, per le quali chiede sussidio, in detrazione con la dichiarazione dei redditi 2021 (anno imposta 2020);
5. Sono escluse le spese del Servizio Sanitario Nazionale (TICKET) e quelle rimborsate e/o rimborsabili da Enti e/o Società Assicuratrici e di assistenza volontaria o obbligatoria.  
Sono escluse anche le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle patologie quali, ad esempio, quelle sostenute per viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, etc..., nonché quelle farmaceutiche.

### Art. 3) - Patologie gravi, con invalidità superiore al 50%

Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse alla sussistenza di patologie gravi, con invalidità superiore al 50%, del dipendente e/o di un familiare (tra quelli indicati all'art. 1.) Le già menzionate spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali, nonché di ogni altro certificato e/o documento idoneo a comprovare la patologia, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale.

### Art. 4) - Prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici

Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse a prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici del dipendente e/o di un familiare indicato nell'art. 1.  
Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali.

### Art. 5) - Decesso

Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative alle spese sostenute a seguito di decesso di uno dei familiari indicati nell'art. 1, nonché per le spese sostenute dai familiari stessi, per il decesso del dipendente.

Le già menzionate spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative fatture o ricevute fiscali.

### Art. 6) - Domande

Le domande di concessione delle provvidenze in parola, sottoscritte con firma autografa e scannerizzate, devono pervenire direttamente a questa Direzione Generale, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **23,59** del **15.10.2021** all'indirizzo di posta certificata [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it), oppure consegnate in originale al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, via Polesine, 13 – Milano Faranno fede la ricevuta di consegna o il timbro di arrivo.

Scaduto il termine, non sarà possibile accogliere nessuna integrazione. Domande incomplete o prive della documentazione di cui all'art. 7, non saranno prese in considerazione.



# Ministero dell'Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Nella domanda, redatta utilizzando esclusivamente il **Modello di domanda 2021 (spese 2020)**, scaricabile dal sito internet istituzionale, parte integrante del presente provvedimento, compilato e sottoscritto dal richiedente, devono essere indicati:

- dati anagrafici e codice fiscale;
- ruolo di appartenenza attuale o passato;
- ultima sede di servizio;
- composizione del nucleo familiare;
- indirizzo, e-mail e recapiti telefonici;
- coordinate bancarie - codice IBAN - per l'eventuale accredito del sussidio.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora dalle operazioni di verifica dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti ed incorrerà nelle sanzioni penali e/o disciplinari previste dalla normativa vigente.

### Art. 7) - Documentazione

1. Alla domanda vanno allegati: originali o copie, dichiarate conformi sotto la propria responsabilità, dei documenti di spesa sostenuta e delle eventuali certificazioni. Gli stessi devono risultare intestati al richiedente o ad uno dei beneficiari di cui all'art. 1;
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'anno 2020. Lo stesso è calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è riferito ai componenti il nucleo familiare del richiedente come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159 del 05.12.2013 (con esclusione del reddito riferito al deceduto/a, per la richiesta di cui all'art. 5);
3. copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.

Non saranno prese in considerazione autodichiarazioni relative a spese sostenute.

La documentazione, con i relativi dati necessari per la valutazione e concessione dei sussidi, è raccolta e custodita presso questo Ufficio Scolastico Regionale ed è utilizzata dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità di cui al presente provvedimento.

### Art. 8) - Criteri di assegnazione

La Commissione esaminerà le domande pervenute e ne valuterà l'ammissibilità.

La Commissione stessa, esaminate le istanze pervenute, le elencherà e proporrà al Direttore generale l'attribuzione dei sussidi.

In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste in graduatoria, l'Amministrazione procederà a corrispondente riduzione proporzionale delle somme, che consenta una equa distribuzione dei sussidi.

L'erogazione delle provvidenze in parola è subordinata all'effettiva assegnazione di cassa da parte del Ministero dell'Istruzione sul Capitolo 2115.

Dalla partecipazione alla presente procedura, in caso di mancata assegnazione di fondi da parte del MI, non deriva alcun impegno per l'Amministrazione né alcun diritto in capo a coloro i quali abbiano presentato domanda.

### Art. 9) - Pubblicazione

Il presente provvedimento è disponibile e reso pubblico sul sito web di questa Direzione Generale.

L'elenco numerico del personale ammesso al beneficio delle provvidenze verrà pubblicato sul medesimo sito.

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA

Ufficio I – dirigente Luciana Volta/AM/NL